

Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
N.60 del 09/07/2014

OGGETTO: RECUPERO SOMME DOVUTE DAL SIG. ANTONAZZO CARMELO IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 321/01 DEL TRIBUNALE DI MESSINA, ALLA SENTENZA N. 87/2010 DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA E ALL'ORDINANZA N. 19143 DEL 06.11.12 EMESSA DALLA CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di luglio alle ore 14:00, nella Sala delle adunanze della sede legale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Avv. Nicola Merlino la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Rossana Carrubba .

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MERLINO NICOLA	Sindaco	presente
LISA MARIA	Assessore	assente
LAFACE GIUSEPPE	Vice sindaco	presente
SAIJA GIUSEPPE	Assessore	presente
MESSINA MELANIA	Assessore	presente

PRESENTI: 4

ASSENTI: 1

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta n. 81 del 9 luglio 2014 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

A questo punto il Sindaco propone di conferire l'incarico in argomento all'Avv. Antonella Pavasili, con studio legale in Torregrotta Via Nazionale;

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale.


DELIBERA

1. Approvare la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto;
2. Autorizzare il Sindaco a nominare l'Avv. Antonella Pavasili affinché rappresenti l'Ente intraprendendo azione legale nei confronti del Sig. Antonazzo Carmelo per il recupero delle somme riconosciute al Comune di Rometta con Sentenza n. 321/01 emessa dal tribunale di Messina, con Sentenza n. 87/2010 emessa dalla Corte d'Appello di Messina e con ordinanza n. 19143 del 06.11.12 emessa dalla Cassazione Civile Sez. IV nonché per il recupero degli interessi, della rivalutazione monetaria e di ogni altra spesa che il Comune di Rometta ha dovuto affrontare ed affronterà per l'esecuzione dei citati provvedimenti;
3. Assegnare al Resp. Area Servizi amministrativi la somma necessaria per far fronte all'anticipo spese legali presuntivamente quantificato in € 629,20, con imputazione al codice 1010203 Cap. 1058 del redigendo bilancio 2014;
4. Di stabilire, giusta la condizione in premessa, che i compensi professionali, anche quelli successivi e fino alla parcella di saldo restano fissati ai valori di cui alla tabella allegata al D.M. 55/14, decurtati del 30%, al momento della loro liquidazione e che tale condizione costituisce presupposto imprescindibile ai fini dell'espletamento dell'incarico;
5. Dare atto che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Rometta

Provincia di Messina

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI – SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 81 DEL 09/07/2014

Oggetto :

RECUPERO SOMME DOVUTE DAL SIG. ANTONAZZO CARMELO IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 321/01 DEL TRIBUNALE DI MESSINA, ALLA SENTENZA N. 87/2010 DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA E ALL'ORDINANZA N. 19143 DEL 06.11.12 EMessa DALLA CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.

Testo Proposta:

Premesso:

Che con atto di citazione prot. 15373 del 30.12.93 il Sig. Antonazzo Carmelo citava innanzi al Tribunale di Messina il Comune di Rometta per il pagamento delle somme dovute per dei lavori di realizzazione di opere di contenimento di un terreno in c/da Calafrò e di ristrutturazione di un lavatoio in c/da Gimello;

Che con Deliberazione di G.M. il Comune di Rometta si costituiva in giudizio;

Che il giudizio veniva definito con Sentenza n. 321/01 con la quale il Tribunale rigettava le domande dell'attore perchè coperte da giudicato condannandolo nel contempo al pagamento delle spese di giudizio quantificate in L. 4.438.000;

Che per la riforma della sopra citata Sentenza il Sig. Antonazzo proponeva ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Messina;

Che con Deliberazione di G.M. n. 49 del 05.06.01 il Comune di Rometta si costituiva in giudizio;

Che il Giudizio veniva definito con Sentenza n. 87/10 con la quale la Corte rigettava l'Appello confermando la Sentenza impugnata e nel contempo condannava l'appellante al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 2.750,00;

Che con nota prot. n. 8010 del 31.05.11 questo Ente ha intimato al Sig. Antonazzo di ottemperare a quanto disposto con Sentenza n. 87/2010;

Che per la cassazione della Sentenza n. 87/10 il Sig. Antonazzo proponeva ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione;

Che con Deliberazione di G.M. n. 22 del 19.04.11 il Comune di Rometta si costituiva in giudizio;

Che, con Ordinanza n. 19143 del 06.11.12 la Cassazione Civile Sez. IV condannava il Sig. Antonazzo Carmelo a liquidare in favore del Comune di Rometta le spese processuali quantificate in € 1.200,00;

Preso atto che i citati provvedimenti sono esecutivi;

Considerato:

Che con note prot. n. 3498 del 31.03.14 e n. 4323 del 17.04.14 questo Ente ha invitato il Sig. Antonazzo a procedere alla corresponsione delle somme riconosciute con Sentenza n. 87/2010

e nel contempo gli ha intimato l'ulteriore pagamento di quanto riconosciuto in favore del Comune di Rometta con Ordinanza n. 19143 del 06.11.12 della Cassazione Civile Sez. IV;

Che a tutt'oggi il sig. Antonazzo non ha provveduto a quanto intimato;

Ritenuto dover intraprendere azione esecutiva nei confronti del Sig. Antonazzo Carmelo, per il recupero di dette somme, nonché degli interessi, della rivalutazione monetaria e di ogni altra spesa che il Comune di Rometta ha dovuto affrontare ed affronterà per l'esecuzione della Sentenza n. 87/2010 emessa dalla Corte d'Appello di Messina e dell'ordinanza n. 19143 del 06.11.12 emessa dalla Cassazione Civile Sez. IV;

Ritenuto necessario il patrocinio di un legale di fiducia, non avendo il Comune un Avvocato in dotazione organica;

Ravvisata la competenza della Giunta Comunale in materia;

Considerato:

Che, trattandosi di incarico svolto per una Pubblica Amministrazione, si ritiene necessario porre quale condizione per il relativo conferimento, che il Professionista da nominare, in relazione alle prestazioni da rendere per l'espletamento del presente incarico, accetti l'applicazione dei valori previsti dalla tabella allegata al D.M. n° 55/14 decurtati del 30%;

Che, si ritiene di corrispondere al suddetto legale un anticipo di Euro 500,00 più I.V.A. e C.P.A.;

Visto lo schema di disciplinare che si allega alla presente proposta;

Visto il D.L., con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali;

Visto l'art.163, comma 3° del D. Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1°, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio approvato;

Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l'Ente si trova in regime di esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto lo Statuto comunale;


Visto l'Or.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

SI PROPONE:

1. Approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Autorizzare il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti l'Ente intraprendendo azione legale nei confronti del Sig. Antonazzo Carmelo per il recupero delle somme riconosciute al Comune di Rometta con Sentenza n. 321/01 emessa dal tribunale di Messina, con Sentenza n. 87/2010 emessa dalla Corte d'Appello di Messina e con ordinanza n. 19143 del 06.11.12 emessa dalla Cassazione Civile Sez. IV nonché per il recupero degli interessi, della rivalutazione monetaria e di ogni altra spesa che

il Comune di Rometta ha dovuto affrontare ed affronterà per l'esecuzione dei citati provvedimenti;

3. Assegnare al Resp. Area Servizi amministrativi la somma necessaria per far fronte all'anticipo spese legali presuntivamente quantificato in € 629,20, con imputazione al codice 1010203 Cap. 1058 del redigendo bilancio 2014;
4. Di stabilire, giusta la condizione in premessa, che i compensi professionali, anche quelli successivi e fino alla parcella di saldo restano fissati ai valori di cui alla tabella allegata al D.M. 55/14, decurtati del 30%, al momento della loro liquidazione e che tale condizione costituisce presupposto imprescindibile ai fini dell'espletamento dell'incarico;
5. Dare atto che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.
6. Dare atto che la deliberazione che sarà adottata è da ritenersi esecutiva *ope legis*.



IL PROPONENTE

Il Sindaco

Avv. Nicola Merlino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : RECUPERO SOMME DOVUTE DAL SIG. ANTONAZZO CARMELO IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 321/01 DEL TRIBUNALE DI MESSINA, ALLA SENTENZA N. 87/2010 DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA E ALL'ORDINANZA N. 19143 DEL 06.11.12 EMESSA DALLA CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Il Presente parere viene espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. b), in assenza del Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi.

Rometta, li 09/07/2014



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rossana Carrubba

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA


Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 09/07/2014



Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
Avv. Nicola Merlino



L'ASSESSORE ANZIANO
Avv. Giuseppe Laface



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rossana Carrubba



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;
- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/07/2014, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. _____;
- E' divenuta esecutiva il 09/07/2014;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- Sarà trasmessa all'Area Servizi Amministrativi l' 11/07/2014 per l'esecuzione.

Rometta li 11/07/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rossana Carrubba

